

presso il
Ministero della Giustizia

Al Responsabile dell'ufficio tecnico
ufficiotecnico@comune.mangone.cs.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Cosenza
ordine.cosenza@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2940627 - Avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione indagine di mercato per la selezione di professionisti finalizzata all'affidamento di incarico professionale di progettazione direzione lavori per la realizzazione della struttura scolastica sede istituto comprensivo statale localita' piano lago mangone (cs) a basso impatto ambientale.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle

prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche prepedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.


In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Inoltre anche utilizzando, in modo errato, una unica Id edilizia, il calcolo del corrispettivo a base d'asta risulta sottostimato come è possibile verificare dal documento in allegato (elaborato utilizzando il software disponibile sul sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri www.tuttoingegnere.it).

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)



Ubicazione Opera

COMUNE DI MANGONE

Provincia di Cosenza

Opera

Avviso pubblico di manifestazione di interesse e selezione indagine di mercato per la selezione di professionisti finalizzata all'affidamento di incarico professionale di progettazione direzione lavori per la realizzazione della struttura scolastica sede istituto comprensivo statale localita' piano lago mangone (cs) a basso impatto ambientale.
2940627

Ente Appaltante

COMUNE DI MANGONE

Indirizzo

PIAZZA P. MANCINI 1 - 87050 - MANGONE - (CS)

P.IVA

Tel./Fax

/

E-Mail

Tecnico



Data	Elaborato	Tavola N°
09/10/2020	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI <i>SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA</i>	Rev.
Archivio		

	(DM 17/06/2016)	
--	-----------------	--

Il Tecnico	Il Dirigente
------------	--------------

PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

- a. parametro «**V**», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «**G**», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «**Q**», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «**P**», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «**CP**», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «**V**», il parametro «**G**» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «**Q**» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «**P**», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum(V \times G \times Q \times P)$$

L'importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

2940627

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.08	<i>Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	0,95	730.000,00	7,51513 62100%

Costo complessivo dell'opera : € **730.000,00**

Percentuale forfettaria spese : **25,00%**

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE

- b.I) Progettazione Preliminare
- b.II) Progettazione Definitiva
- b.III) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE (c.I)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d'Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.08		
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qbl.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici	0,0900
Qbl.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto	0,0100
Qbl.06	Relazione geotecnica	0,0300
Qbl.09	Relazione sismica e sulle strutture	0,0150
Qbl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0200
Qbl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,0100
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,2300
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,0100
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,0700
QbII.09	Relazione geotecnica	0,0600
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,0300
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0500
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,0200
QbII.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,0300
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,0100
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,0700
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,1300
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,0400
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma	0,0200
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,0200
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,0300
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0,1000
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		
Codice	Descrizione singole prestazioni	Par. <<Q>>
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	0,3200
Qcl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	0,0300
Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	0,2500

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>				<<P>>		<<G>>	
E.08	EDILIZIA	730.000,00	7,51513621 00%	0,95	Qbl.01, Qbl.02, Qbl.06, Qbl.09, Qbl.12, Qbl.16	0,1750	9.120,56	2.280,14	11.400,70


b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>				<<P>>		<<G>>	
E.08	EDILIZIA	730.000,00	7,51513621 00%	0,95	QbII.01, QbII.03, QbII.05, QbII.09, QbII.12, QbII.17, QbII.20, QbII.21, QbII.23	0,5100	26.579,91	6.644,98	33.224,89

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>				<<P>>		<<G>>	
E.08	EDILIZIA	730.000,00	7,51513621 00%	0,95	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07	0,4100	21.368,16	5.342,04	26.710,20

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni affidate	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>				<<P>>		<<G>>	

		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qj>>			S=CP*K	
E.08	EDILIZIA	730.000,00	7,51513621 00%	0,95	Qcl.01, Qcl.02, Qcl.12	0,6000	31.270,48	7.817,62	39.088,10

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	11.400,70
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	33.224,89
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	26.710,20
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	39.088,10
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €	110.423,89



Al RUP Ing. Paolo Dellorusso
p.dellorusso@comune.bitonto.ba.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

Oggetto: *Pratica CNI n° 2940474* – “Asse prioritario xii sviluppo urbano sostenibile azione 12.1 rigenerazione urbana sostenibile del p.o.r. festr fse 2014 2020 sub azione 4.4 riqualificazione energetica delle infrastrutture pubbliche di collegamento con il centro urbano e di margine con gli ambiti rurali percorsi ciclopedonali. Affidamento della progettazione definitiva (solo aggiornamento), esecutiva, direzione dei lavori, csp e cse relativa all'intervento per la realizzazione della ciclovia periferia est”

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato

delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.


Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

non appare chiaro il riferimento all'affidamento della attività di completamento della fase progettuale definitiva non prevista nell'attuale quadro normativo e in contrasto con quanto previsto dalla norma in relazione all'unicità delle prestazioni del progettista. A tale proposito si rammenta che la progettazione è un servizio unitario, non scorporabile in una pluralità di servizi, per il quale vige il divieto di subappalto. Difatti ai sensi dell'art. 31, comma 8 DLGS 50/2016 è fatto divieto all'affidatario dell'incarico di progettazione di ricorrere al subappalto fatte salve le eccezioni ivi espressamente e tassativamente individuate e comunque "ferma la responsabilità esclusiva del progettista". È, inoltre, previsto (art. 24, comma 5 DLGS 50/2016) che in caso di prestazioni specialistiche nell'offerta deve essere indicata "la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche", al fine specifico di garantire l'unitarietà non del solo livello progettuale, ma anche della progettazione complessivamente considerata (art. 26 comma 3 del DLGS 50/2016 che richiama "l'unità progettuale" in sede di verifica). Quanto sostenuto è ulteriormente rafforzato dal principio di continuità dell'attività di progettazione, in forza del quale la progettazione definitiva, e quella esecutiva, devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art.23, comma 12). L'ANAC, con le linee guida n. 1 di cui alla delibera del Consiglio n.973 del 14/09/2016, ha confermato i principi di cui sopra, precisando, fra l'altro, che la responsabilità dell'intera progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista e che, pertanto, fermi restando i divieti di subappalto di cui sopra, "la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Paolo Dellorusso
p.dellorusso@comune.bitonto.ba.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

Oggetto: *Pratica CNI n° 2940803* - "Servizio di ingegneria ed architettura riferito a: progettazione definitiva (solo aggiornamento), esecutiva, direzione dei lavori, csp e cse relativa all'intervento per il potenziamento della connessione ecologica con la lama balice e ripristino naturalistico".

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri"** (D.M. 17 giugno 2016) **per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche prepedeutico alla determinazione della procedura di gara.


Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

non appare chiaro il riferimento all'affidamento della attività di completamento della fase progettuale definitiva non prevista nell'attuale quadro normativo e in contrasto con quanto previsto dalla norma in relazione all'unicità delle prestazioni del progettista. A tale proposito si rammenta che la progettazione è un servizio unitario, non scorporabile in una pluralità di servizi, per il quale vige il divieto di subappalto. Difatti ai sensi dell'art. 31, comma 8 DLGS 50/2016 è fatto divieto all'affidatario dell'incarico di progettazione di ricorrere al subappalto fatte salve le eccezioni ivi espressamente e tassativamente individuate e comunque "ferma la responsabilità esclusiva del progettista". È, inoltre, previsto (art. 24, comma 5 DLGS 50/2016) che in caso di prestazioni specialistiche nell'offerta deve essere indicata "la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche", al fine specifico di garantire l'unitarietà non del solo livello progettuale, ma anche della progettazione complessivamente considerata (art. 26 comma 3 del DLGS 50/2016 che richiama "l'unità progettuale" in sede di verifica). Quanto sostenuto è ulteriormente rafforzato dal principio di continuità dell'attività di progettazione, in forza del quale la progettazione definitiva, e quella esecutiva, devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art.23, comma 12). L'ANAC, con le linee guida n. 1 di cui alla delibera del Consiglio n.973 del 14/09/2016, ha confermato i principi di cui sopra, precisando, fra l'altro, che la responsabilità dell'intera progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista e che, pertanto, fermi restando i divieti di subappalto di cui sopra, "la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo.


Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





Al RUP Ing. Paolo Dellorusso
p.dellorusso@comune.bitonto.ba.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

Oggetto: *Pratica CNI n° 2940810 – “Servizio di ingegneria ed architettura riferito a: progettazione definitiva (solo aggiornamento), esecutiva, direzione dei lavori, csp e cse relativa all'intervento di riuso immobile ex pretura per attivita' socio-culturali”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità

dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.


Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

non appare chiaro il riferimento all'affidamento della attività di completamento della fase progettuale definitiva non prevista nell'attuale quadro normativo e in contrasto con quanto previsto dalla norma in relazione all'unicità delle prestazioni del progettista. A tale proposito si rammenta che la progettazione è un servizio unitario, non scorporabile in una pluralità di servizi, per il quale vige il divieto di subappalto. Difatti ai sensi dell'art. 31, comma 8 DLGS 50/2016 è fatto divieto all'affidatario dell'incarico di progettazione di ricorrere al subappalto fatte salve le eccezioni ivi espressamente e tassativamente individuate e comunque "ferma la responsabilità esclusiva del progettista". È, inoltre, previsto (art. 24, comma 5 DLGS 50/2016) che in caso di prestazioni specialistiche nell'offerta deve essere indicata "la persona fisica incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche", al fine specifico di garantire l'unitarietà non del solo livello progettuale, ma anche della progettazione complessivamente considerata (art. 26 comma 3 del DLGS 50/2016 che richiama "l'unità progettuale" in sede di verifica). Quanto sostenuto è ulteriormente rafforzato dal principio di continuità dell'attività di progettazione, in forza del quale la progettazione definitiva, e quella esecutiva, devono essere svolte, preferibilmente, dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art.23, comma 12). L'ANAC, con le linee guida n. 1 di cui alla delibera del Consiglio n.973 del 14/09/2016, ha confermato i principi di cui sopra, precisando, fra l'altro, che la responsabilità dell'intera progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista e che, pertanto, fermi restando i divieti di subappalto di cui sopra, "la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.


Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Ing. Alessandro Dreoni
protocollo@pec.comune.fi.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di
Firenze
ordine.firenze@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2940823 – “Lettera di invito per l'affidamento del servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente all'intervento realizzazione nuovo biennio i.s.i.s. leonardo da vinci”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo

fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:


le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.


Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





Al RUP Ing. Stefania Bosco
arealavoripubblici@pec.comunemelfi.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Potenza
ordine.potenza@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2945060 – 2945061 – 2945062 – 2945063 – 2945064 – 2945065 – 2945066 – “Avviso manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Gara n. 1, lotti 1 e 2; gara n. 2, lotti 3 e 4; gara n. 3, lotto 5; gara n. 4, lotti 6 e 7.”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all’art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l’ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, **aveva precisato** che:

- al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non

solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche pedepedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, e alla conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, che si riportano di seguito:

Art. 2. Parametri generali per la determinazione del compenso. 1. Per la determinazione del compenso si applicano i seguenti parametri: a) **parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera**; b) parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; c) parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; d) parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Art. 3. Identificazione e determinazione dei parametri. 1. **Il parametro "V" definito quale costo delle singole categorie componenti l'opera**, è individuato sulla base del preventivo di progetto, o sulla base del consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo e, ove applicabili, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata facente parte integrante del presente decreto; per le prestazioni relative ad opere esistenti tale costo è corrispondente all'importo complessivo delle opere, esistenti e nuove, oggetto della prestazione. 2. Il parametro "G", relativo alla complessità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria e destinazione funzionale sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata 3. Il parametro "Q", relativo alla specificità della prestazione, è individuato per ciascuna categoria d'opera nella tavola Z-2 allegata facente parte integrante del presente decreto. 4. Il parametro base «P», applicato al costo delle singole categorie componenti l'opera sulla base dei criteri di cui alla Tavola Z-1 allegata, è dato dall'espressione: $P=0,03+10/V$ 0,4. 5. Per importi delle singole categorie componenti l'opera inferiori a euro 25.000,00 il parametro "P" non può superare il valore del parametro "P" corrispondente a tale importo.

Art. 4. Determinazione del compenso. 1. **Il compenso «CP», con riferimento ai parametri definiti dal precedente art. 3, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: $CP= \sum(V \times G \times Q \times P)$.**

Al riguardo, è opportuno precisare che l'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.


Risultano, inoltre, assenti nel computo delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva, di cui alla tabella Z2 allegata al D.M. 17/06/2016, le aliquote QbIII.02 – Particolari costruttivi e decorativi e QbIII.05 - Piano di manutenzione dell'opera.

Si ricorda, infine, che, sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 d.lgs. 50/2016. In merito all'obbligo di allegare, anche nel caso di avviso di manifestazione di interesse, il corrispettivo con analitico riferimento ai parametri di cui al D.M. 17/06/2016, sussistono ragioni di carattere formale e sostanziale. Del tutto irrilevante è la considerazione secondo cui l'indagine di mercato riveste natura preliminare rispetto alla gara. La "generica" e/o sommaria stima del corrispettivo può condurre, infatti, all'individuazione ed all'imposizione ai concorrenti di criteri di qualificazione "sproporzionati" e/o comunque non "in linea" con quelli che sarebbero necessari nel caso di corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Qualora, poi, la stima del compenso posta a base dell'indagine di mercato non corrispondesse a quella utilizzata per la procedura comparativa, i risultati della prima non potrebbero, evidentemente, essere utilizzati per la seconda.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)





presso il
Ministero della Giustizia

Al RUP Arch. Lorenzo Iachelini
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano
ordine.milano@ingpec.eu

Oggetto: *Pratica CNI n°2944405 – “Richiesta di offerta per l'affidamento del servizio tecnico (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza) relativo ad interventi presso gli immobili destinati a spogliatoi di impianti sportivi comunali diversi”.*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

Inoltre, si rappresenta che, in merito alla determinazione del corrispettivo, trattandosi di una molteplicità di immobili differenti, lo stesso sarebbe dovuto essere più correttamente valutato non già sul montante delle opere considerate complessivamente, quanto piuttosto avendo cura di considerare il valore di ciascuna di esse inteso singolarmente.

Appare, infine, opportuno segnalare l'omessa indicazione delle prestazioni relative alla progettazione definitiva: QbII.01,3,5,23. A tale proposito occorre, preliminarmente specificare che, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la progettazione delle opere pubbliche è articolata in tre fasi distinte caratterizzate da un sempre maggiore grado di definizione e di dettaglio. Tale ripartizione è finalizzata, essenzialmente, a evitare che, in corso di realizzazione delle opere i costi dell'opera possano lievitare o addirittura divenire incontrollabili, a causa di una eccessiva approssimazione della progettazione sulla base della quale è stata eseguita la stima degli oneri. La normativa, ai sensi del comma 4, consente, pertanto, "l'omissione" di alcuni livelli di progettazione, ma a condizione che il livello successivo "contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione". Nello specifico, quindi, ogni approfondimento successivo si basa sul precedente, lo comprende e lo integra per far sì che il percorso progettuale globale si sviluppi fino al suo compimento massimo che si realizza con il progetto esecutivo. Ne deriva che la stazione appaltante, per soddisfare gli adempimenti richiesti dalla norma, è onerata della pubblicazione dell'elenco dettagliato delle prestazioni richieste relative ai singoli livelli di progettazione. Possono essere escluse dal summenzionato elenco solo quelle prestazioni già eseguite, approvate e rese disponibili dall'amministrazione precedente a tutti i concorrenti. Di conseguenza, la mancata indicazione delle citate aliquote non può ritenersi idonea ad evitare una superflua duplicazione, ma, al contrario, rappresenta un'omissione di elementi fondamentali del processo di progettazione che raggiunge il suo compimento con la corrispondenza delle medesime aliquote nel progetto esecutivo. Per questo motivo, non tenere in considerazione dette prestazioni nella fase di determinazione del corrispettivo da porre a base d'asta, di fatto determina una sottostima dello stesso in difformità da quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 23, nonché una violazione del principio dell'equo compenso. Del resto, seppur la ratio della disposizione emanata dal legislatore è chiara nel consentire l'omissione di uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, tuttavia, non consente che il costo della prestazione professionale comprensiva di tutti i tre i livelli sia pari solo a quella prevista per la fase esecutiva.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.



Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.




CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
14/10/2020 U-nd/6548/2020



Al RUP Ing. Francesco Soleti
francesco.soleti@comune.corato.ba.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bari
segreteria@pec.ordingbari.it

Oggetto: *Pratica CNI n° 2944870 – “Affidamento incarico professionale per Progettazione esecutiva, CSE, Direzione Lavori, CSE relativo all'intervento di Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex Liceo Oriani da destinare ad incubatore di attività' innovative per giovani talenti e co-working per giovani, ludoteca per l'infanzia e centro per anziani”*

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura **le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri” (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.**

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, **occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016** (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza **è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara**, inteso come elenco dettagliato delle

prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche pedepedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:


le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie Impianti e Strutture. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta rispettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

